



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **172** di Registro

Seduta del 28-07-2026 svoltasi dalle ore 17:30 alle ore 18:00

Il Presidente: Sindaco Alessandro Rapinese

Il Segretario Generale: Dott.ssa Roberta Beltrame.

Sono presenti al momento della votazione:

RAPINESE ALESSANDRO	SINDACO	Presente
ROPERTO NICOLETTA	VICE SINDACO	Assente
FONTANA ALBERTO	ASSESSORE	Presente
CAPPELLETTI MICHELE	ASSESSORE	Assente
CIABATTONI MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
BODERO MACCABEO CHIARA	ASSESSORE	Presente
DORIA MONICA	ASSESSORE	Presente
COLOMBO ENRICO	ASSESSORE	Presente

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CAPACITA' ASSUNZIONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.L. N. 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE N. 58/2019 A SEGUITO APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3.3.1 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2026/2028 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026/2028

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 29.01.2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021;
- a seguito dell'approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2025, con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 29.04.2026, si rende necessario l'aggiornamento delle capacità assunzionali a legislazione vigente, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019;

Richiamati, per quanto sopra, i contenuti delle seguenti deliberazioni delle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti:

- per la Lombardia, n. 74/2020/PAR: *"[...] Com'è noto, il piano triennale del fabbisogno del personale, previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, rappresenta, nell'ambito del concetto della programmazione, uno strumento diretto a rilevare le esigenze dell'amministrazione, si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente in relazione alle mutate esigenze. Si tratta, cioè, di uno strumento programmatico che precede l'attività assunzionale dell'Ente e ne costituisce, nel rispetto dei vincoli finanziari, un indispensabile presupposto. Esso, tuttavia, essendo preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l'individuazione della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio tempus regit actum, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento [...]* Giova richiamare, al riguardo, la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG, laddove ha avuto modo di affermare che "è da ... escludere la possibilità di considerare virtualmente esistente una spesa di personale solamente programmata, ma non effettuata (cd. "effetto prenotativo" della spesa)". Sulla irrilevanza degli atti di programmazione ai fini della risoluzione di questioni di diritto intertemporale, cfr. Sezione Controllo Toscana n. 105/2010/PAR; Sezione Controllo Abruzzo n. 24/2018/PAR [...];
- per l'Emilia-Romagna, n. 55/2020/PAR: *"[...] Il piano triennale del fabbisogno di personale, previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, rappresenta uno strumento di rilevazione delle esigenze dell'amministrazione che si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente in relazione alle mutate esigenze dell'ente. Essendo il piano triennale strumento programmatico distinto dalla procedura assunzionale vera e propria, ciò che rileva ai fini dell'applicazione della nuova normativa non è il piano triennale per l'assunzione di personale ma l'adozione della stessa procedura di reclutamento del personale [...]* Alla luce della lettera e della ratio della normativa

sopra riassunta, il Collegio rileva come per “ultimo rendiconto della gestione approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020 [...] Desumere il dato relativo alla spesa del personale dall' “ultimo rendiconto della gestione approvato” – coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale – è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell'ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l'ente procede all'assunzione”[...];

- per la Toscana, n. 61/2020/PAR: “[...] Anzitutto, il piano triennale dei fabbisogni di personale, previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, rappresenta un atto programmatico che si pone “a monte” della procedura assunzionale e la cui adozione, pertanto, non può segnare la data per l'individuazione della normativa da applicare a detta procedura. Tale conclusione trova riscontro nella recente delibera Sezione Lombardia n. 74/2020, nonché nelle Linee di indirizzo per il fabbisogno di personale (allegate al DM 8 maggio 2018, attuativo dell'art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001), le quali definiscono il piano triennale dei fabbisogni di personale come “atto di programmazione generale” che si colloca nella fase (a valle) della programmazione generale del personale, in quanto risultato di un'attività di analisi e rappresentazione delle esigenze di forza lavoro dell'ente sia sotto il profilo quantitativo (numero delle unità di personale necessarie per assolvere la mission della Amministrazione), che qualitativo (tipologie di professionalità e competenze che meglio rispondono alle esigenze della Amministrazione), e che troverà poi il suo sbocco nella fase del reclutamento effettivo [...];

Visto, altresì, l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede:

- ai commi 1, 2 lett. c) e 4:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190 (l'art. 10, comma 11-bis del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto che: “Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9

giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023");

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

[...] c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

[...]

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

- al comma 5, come modificato dall'art. 1, comma 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: “5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;

- al comma 6, come modificato dall'art. 1, comma 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: “Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;

- al comma 7: “In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;

- al comma 8: “All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [...].

Dato atto che, per quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, previa intesa in Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281:

- con Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 è stato adottato il *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, di cui, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022;
- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, 30 giugno 2022, n. 132, è stato approvato il *“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2022;
- con Decreto del 30 ottobre 2025 del Ministro per la Pubblica Amministrazione sono state approvate le “Linee guida sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)” e i relativi Manuali operativi “Ministeri e altre pubbliche amministrazioni centrali”, “Regioni”, “Province” “Città metropolitane e Comuni”;

Considerato che il documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento modifica e integra il contenuto della *“Sezione 3. Organizzazione e capitale umano”*, *“Sottosezione di programmazione 3.3.1 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2026/2028”* del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028 (PIAO), con aggiornamento delle capacità assunzionali a legislazione vigente, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, a seguito all'approvazione del Rendiconto della Gestione 2025;

Dato atto che:

- dell'adozione del presente provvedimento è stata resa informativa alle Organizzazioni sindacali e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, per quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 e dall'art. 4, comma 5, del CCNL Area Funzioni Locali 23.02.2026, rispettivamente con comunicazioni Prot. n. Prot. n. 0114711 del 08.07.2026 e Prot. n. 0114746 del 08-07-2026;
- l'incontro con le parti sindacali è stato convocato per il giorno 22.07.2026 con nota Prot. n. 0117912 del 13.07.2026 e, a seguito di richiesta e-mail del 20.07.2026 da parte delle OO.SS., è stato differito al giorno 30.07.2027, come da nota Prot. n. 0123008 del 21.07.2026;
- con nota pervenuta al protocollo in data 24.07.2026 Prot. n. 0125354 le OO.SS. e R.S.U. hanno comunicato *“... di non avere osservazioni in merito al PIAO trasmessoci. Pertanto, possiamo, da*

parte nostra, ritenere conclusa la procedura di approfondimento prevista dall'articolo 4 comma 5 del vigente CCNL";

Rilevato che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 *"[...] gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

Visti i pareri espressi:

- parere tecnico e parere contabile resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Direttore del Settore Finanziario e Risorse Umane;
- parere reso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dal Direttore dell'Area Economica;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, dello Statuto;

Visto altresì il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, P.G. n. 0116830 del 13-07-2026;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U.EE.LL.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, a seguito dell'approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2025 con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 29.04.2026:

- l'aggiornamento delle capacità assunzionali a legislazione vigente, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019;
- la modifica e integrazione della "Sezione 3. Organizzazione e capitale umano", "Sottosezione di programmazione 3.3.1 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2026/2028" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta

comunale n. 25 del 29.01.2026, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di demandare al Direttore del Settore Finanziario e Risorse Umane, l'attuazione della programmazione assunzionale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine dell'integrazione dell'allegato, parte integrante e sostanziale, all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, nonché della conseguente attuazione della relativa programmazione assunzionale.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*